

Comune di Brienza

(Prov. di potenza)

Regolamento del consiglio Comunale

Approvato con delibera del consiglio Comunale n°25 del
1/04/2000

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del Consiglio comunale)

L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio comunale sono disciplinate dalle leggi dello Stato, dallo Statuto e dal presente regolamento.

Quando nel corso delle sedute si presentano situazioni che non sono disciplinate da una disposizione espressa, la decisione è adottata dal Presidente del Consiglio comunale sulla base dei principi generali.

Le eccezioni sollevate dai Consiglieri relative alla interpretazione del Regolamento sono decise dal Presidente sentito il Segretario Comunale.

Terminata la seduta, quando il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno un quinto dei componenti del Consiglio, la questione di interpretazione è sottoposta al parere del Segretario Comunale. Il parere è comunicato al Consiglio nella seduta successiva.

Art. 2

(Maggioranza, minoranze e frazioni)

Quando le disposizioni del Regolamento si riferiscono alla maggioranza, per maggioranza si intendono i Consiglieri eletti nella lista del Sindaco o i Consiglieri che abbiano dichiarato in seguito di aderire alla maggioranza e al programma. Per minoranze devono intendersi gli altri Consiglieri, nonché quelli già appartenenti alla maggioranza quando dichiarino di ritirare la loro adesione.

Al calcolo dei Consiglieri necessari a raggiungere le frazioni previste dal presente Regolamento si procede, quando necessario, arrotondando in eccesso.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - Presidente

Art. 3
(Attribuzioni del Presidente)

Il Presidente rappresenta il Consiglio comunale e assicura il buon andamento dei suoi lavori facendo osservare il regolamento. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Consigliere Anziano.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio comunale, decide sulla ricevibilità dei testi presentati per l'esame del Consiglio ed esercita tutte le attribuzioni a lui affidate dalle leggi dello Stato, dallo Statuto del Comune di Brienza e dal Regolamento del Consiglio comunale. In particolare:

dirige e modera le discussioni, concede la facoltà di parlare assicurando il rispetto dei tempi per la durata di ciascun intervento;

pone e precisa i termini delle proposte da discutere e da votare;

stabilisce il termine della discussione e l'ordine delle votazioni, ne accerta l'esito e ne proclama i risultati;

mantiene l'ordine nella Sala consiliare disponendo sull'utilizzazione dei Vigili Urbani;

ha facoltà di prendere la parola in ogni momento e può sospendere o togliere la seduta facendo redigere motivato processo verbale.

Il Presidente può richiedere al Sindaco, agli uffici del Comune e agli enti da esso dipendenti atti, informazioni, pareri e relazioni sulle attività dell'amministrazione, che devono essergli tempestivamente fornite; può convocare i dirigenti o i responsabili di servizio per ottenere chiarimenti ed informazioni.

Art. 4
(Revoca del Presidente)

La proposta di revoca del Presidente deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri componenti il Consiglio comunale.

La proposta di revoca viene messa in discussione non prima di tre (3) giorni e non oltre dieci (10) giorni dalla sua presentazione. Essa è votata per appello nominale.

Se la proposta di revoca viene approvata, il Consiglio è convocato entro dieci (10) giorni per la elezione del nuovo Presidente. Se il Presidente è stato revocato, il Consiglio è convocato dal Consigliere anziano.

Capo II - Gruppi consiliari

Art. 5
(Composizione dei Gruppi consiliari)

Tutti i Consiglieri devono appartenere ad un Gruppo consiliare, eccezion fatta per il Sindaco.

Entro tre (3) giorni dalla prima seduta, ogni Consigliere è tenuto ad indicare al Sindaco al Presidente del Consiglio e al Segretario Comunale il Gruppo del quale intende far parte con indicazione del relativo capogruppo.

Qual'ora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla giunta che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

I Consiglieri che entrano a far parte del Consiglio nel corso del mandato amministrativo devono indicare entro tre giorni dalla proclamazione a quale Gruppo consiliare intendono aderire.

E' consentita la costituzione di Gruppi formati da un Consigliere anche se non corrispondente alla lista elettorale nella quale e' stato eletto.

Il Consigliere che non intende più far parte di un Gruppo consiliare può, costituire un nuovo Gruppo consiliare dandone comunicazione al Sindaco al Presidente del Consiglio comunale e al Segretario Comunale.

Qualora, invece, intenda aderire ad altro Gruppo già costituito, ne da comunicazione al Sindaco al Presidente del Consiglio e al Segretario Comunale in forma scritta, sottoscritta per accettazione dal Capogruppo del Gruppo cui intende aderire.

Art. 6 (Denominazione dei Gruppi)

I Gruppi consiliari possono cambiare la loro denominazione dandone comunicazione al Presidente del Consiglio sottoscritta da tutti i Consiglieri del Gruppo medesimo.

Qualora più Gruppi intendano assumere anche in parte la medesima denominazione, la questione viene decisa dal Presidente, sulla base dei seguenti criteri:

provenienza dei Consiglieri da una lista che contiene la denominazione in questione;

indicazioni degli organi ufficiali del partito di cui si assume la denominazione.

Capo III - Conferenza dei Capigruppo

Art. 7 (Composizione e funzionamento della Conferenza dei Capigruppo)

La Conferenza dei Capigruppo è composta dal Presidente del Consiglio comunale che la convoca e la presiede, dai Capigruppo consiliari. I Capigruppo possono farsi rappresentare da altro Consigliere appartenente al Gruppo.

Le sedute della Conferenza sono valide se sono presenti i Capigruppo che rappresentano la metà dei componenti del Consiglio comunale ed almeno un capogruppo di minoranza.

Alla Conferenza è sempre invitato il Sindaco, il quale può farsi sostituire dal Vice Sindaco o da altro componente della Giunta.

Le riunioni sono convocate di norma con almeno (ventiquattro) 24 ore di anticipo. La convocazione della Conferenza può avvenire anche attraverso la programmazione di riunioni periodiche. In casi di particolare urgenza il Presidente del Consiglio comunale può convocare con breve anticipo la Conferenza dei Capigruppo immediatamente prima dell'ora prevista per la riunione del Consiglio comunale e la può riunire in qualsiasi momento della seduta del Consiglio, sospendendo la seduta stessa.

Art. 8

(Competenze delle Commissioni)

Possono essere istituite le seguenti Commissioni per materia:

I – Affari Generali, organizzazione, bilancio e tributi

II – Sviluppo economico

III – Territorio, urbanistica e patrimonio

IV – Sanità e servizi sociali

V – Cultura, istruzione e sport

VI – Ambiente e trasporti

VII – Pace e solidarietà internazionale

Il Consiglio comunale con propria deliberazione può modificare il numero e l'articolazione delle competenze delle Commissioni di cui al comma precedente. Il Presidente del Consiglio specifica e integra gli ambiti di competenza delle Commissioni medesime.

Art. 9

(Composizione delle Commissioni)

Ogni Consigliere può far parte di non più di tre Commissioni. Il Presidente del Consiglio comunale ed il Sindaco non possono essere designati a far parte di alcuna Commissione consiliare permanente per materia.

Il Consigliere indicato, se impedito a partecipare ai lavori della Commissione, può trasferire le sue facoltà ad altro componente dello stesso Gruppo.

Il numero dei componenti delle Commissioni consiliari permanenti è fissato dalla Conferenza dei Capigruppo, in modo che sia, per quanto possibile, uguale in tutte le Commissioni, nonché proporzionalmente rispondente alla consistenza numerica dei gruppi presenti in Consiglio.

Alle commissioni possono essere chiamati a far parte anche componenti non appartenenti al Consiglio Comunale

Art. 10

(Costituzione delle Commissioni)

Ciascun Gruppo, entro cinque (5) giorni, procede, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio comunale, alla designazione dei propri rappresentanti nelle singole Commissioni permanenti dopo la loro costituzione.

Le Commissioni , se costituite, con deliberazione consiliare , restano in carica per l'intero mandato amministrativo comunali se dichiarate permanenti o per il tempo previsto all'atto di costituzione della stessa.

I Gruppi possono procedere a variazioni della loro rappresentanza, dandone preventiva comunicazione scritta al Presidente del Consiglio comunale.

Art. 11 **(Partecipazione alle altre Commissioni)**

Il Presidente del Consiglio comunale e ciascun Consigliere possono partecipare alle sedute delle Commissioni permanenti, anche diverse da quelle di cui sono componenti, esercitando tutti i diritti dei componenti della Commissione tranne quello di voto.

La partecipazione, ai sensi del comma 1, alle sedute delle Commissioni diverse da quelle di cui il Consigliere è componente non comporta l'attribuzione al medesimo delle indennità previste dalle vigenti disposizioni.

Art. 12 **(Elezione del Presidente e del Vice Presidente della Commissione)**

La prima seduta delle Commissioni permanenti è convocata dal Presidente del Consiglio comunale, che la presiede.

Nella prima seduta la Commissione procede con voto per appello nominale alla elezione contestuale del Presidente e del Vice Presidente tra i suoi componenti. Ogni componente può esprimere un'unica preferenza per un solo candidato. Risultano eletti i candidati che ottengono più voti.

Art. 13 **(Attribuzioni del Presidente e del Vice Presidente della Commissione)**

Il Presidente convoca la Commissione e ne regola i lavori; disciplina i dibattiti e tiene i contatti con la Presidenza del Consiglio comunale. Esercita le altre attribuzioni assegnategli dal Regolamento.

Il Vice Presidente della Commissione sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Collabora col Presidente nell'assicurare il buon andamento dei lavori della Commissione e, in particolare, alla formazione dell'ordine del giorno.

Art. 14 **(Durata in carica, revoca, dimissioni del Presidente e del Vice Presidente)**

Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica per tutta la durata del mandato amministrativo.

Il Presidente e il Vice Presidente possono essere revocati dalla carica su proposta motivata di almeno due quinti dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.

In caso di cessazione dalla carica del Presidente di una Commissione, il Presidente del Consiglio comunale provvede alla convocazione della Commissione entro i dieci (10) giorni

successivi alla comunicazione formale delle dimissioni per l'elezione del nuovo Presidente. In caso di cessazione dalla carica del Vice Presidente, la Commissione è convocata dal suo Presidente per l'elezione del nuovo Vice Presidente.

Art. 15
(Validità delle sedute delle Commissioni)

Per la validità delle sedute delle Commissioni è richiesta la presenza della metà dei componenti.

La presenza del numero legale è accertata dal Presidente prima di ogni deliberazione. Se si accerta la mancanza del numero legale, il Presidente della Commissione può rinviare la seduta, ovvero sospenderla per un tempo non superiore ad un'ora. Qualora, dopo la sospensione, la Commissione non risulti in numero legale, il Presidente dichiara deserta o toglie la seduta annunciando la data e l'ora della seduta successiva il cui ordine del giorno riporta anche gli argomenti della seduta che è stata dichiarata deserta o è stata tolta.

Art. 16
(Compiti delle Commissioni)

Le Commissioni consiliari permanenti si riuniscono:

- a) in sede istruttoria, per svolgere attività conoscitive e preparatorie di future iniziative della Commissione;
- b) in sede referente, per l'esame istruttorio delle deliberazioni da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale;
- c) in sede redigente, per l'esame e l'approvazione del testo dei regolamenti o degli atti amministrativi generali da sottoporre al voto finale del Consiglio
- d) in sede consultiva, per esprimere pareri di propria competenza.

Art.17
(Assegnazione degli affari alle Commissioni)

Salvi i casi espressamente previsti dal Regolamento, il Presidente del Consiglio comunale assegna gli affari alla Commissione permanente competente per materia, stabilendo in quale sede debbano essere trattati e il termine per la presentazione delle conclusioni.

Salvo che il Presidente del Consiglio comunale, d'intesa con il Presidente della Commissione, non assegni un termine diverso, i termini per la conclusione dell'esame in Commissione.

Il Presidente della Commissione può richiedere la proroga del termine fissato per una volta sola e per un periodo che non superi la metà di quello originario.

Tutte le proposte di deliberazione consiliare devono essere preventivamente esaminate in sede consultiva, referente o redigente dalla relativa Commissione competente per materia se istituita.

Sono escluse:

- a) la mozioni di sfiducia;
- b) la revoca del Presidente e dei Vice Presidenti del Consiglio;
- c) l'istituzione delle Commissioni di cui al successivo capo VI;

d)le deliberazioni che attengono all'organizzazione dei lavori del Consiglio.

Se un affare ricade nella competenza di più Commissioni, il Presidente del Consiglio comunale lo assegna alla Commissione la cui competenza sia prevalente, oppure lo assegna a più Commissioni per l'esame e la votazione in comune. In tal caso le Commissioni riunite sono presiedute dal Presidente di Commissione più anziano di età.

Se una Commissione reputi che un argomento ad essa assegnato non sia di sua competenza ne informa il Presidente del Consiglio comunale che decide in merito. Quando una Commissione reputi che un argomento assegnato ad altra Commissione sia di sua competenza, il Presidente del Consiglio comunale decide sentiti i Presidenti delle Commissioni interessate.

Per gli affari che si riferiscano a materie regolate dallo Statuto il Presidente del Consiglio comunale provvede all'assegnazione alla Commissione consiliare permanente per gli Affari Istituzionali se istituita.

Art. 18 **(Commissione in sede istruttoria)**

In sede istruttoria la Commissione esamina questioni di propria competenza quando lo richiedano un terzo dei componenti o quando esse siano assegnate dal Presidente del Consiglio comunale.

Le conclusioni dell'attività della Commissione sono presentate al Presidente del Consiglio comunale per essere discusse nella Conferenza dei Capigruppo. Sulla base delle conclusioni della Commissione, la Conferenza dei Capigruppo adotta gli atti conseguenti, ovvero invita la Commissione a svolgere una ulteriore istruttoria;

richiede alla Commissione l'esame in sede referente.

Art.19 **(Commissione in sede referente)**

Alla Commissione in sede referente è assegnato il compito di elaborare una proposta di regolamento o di atto amministrativo generale oppure di esaminare una o più proposte di deliberazione presentate in Consiglio, elaborando un testo unificato.

L'esame delle proposte di deliberazione consiliare in sede referente si chiude con una votazione che può avere ad oggetto: a) la proposta al Consiglio di archiviazione; b) l'approvazione di un testo da sottoporre al Consiglio; c) la richiesta al Consiglio di un esame ulteriore in Commissione.

Il Presidente della Commissione, entro il termine prefissato, presenta al Presidente del Consiglio comunale le conclusioni cui è pervenuta la Commissione. Nelle ipotesi di cui alle lett. a) e b) del comma precedente, nelle conclusioni è indicato il relatore designato a riferire in Consiglio. Nell'ipotesi di cui alla lett. c) il Presidente del Consiglio comunale può fissare un ulteriore termine alla Commissione.

Decorso inutilmente il termine, la proposta di delibera è esaminata dalla Conferenza dei Capigruppo consiliari che adotta i provvedimenti necessari perché sia portata all'esame del Consiglio di norma entro trenta (30) giorni, designando il Consigliere relatore.

Salvo che il Presidente del Consiglio comunale non disponga diversamente, la relazione deve essere scritta e consegnata al Presidente del Consiglio comunale quarantotto (48) ore prima della data fissata per la discussione di fronte al Consiglio. Entro lo stesso termine possono essere depositate relazioni di minoranza da parte dei componenti della Commissione.

Art. 20
(Commissione in sede redigente)

Il Presidente del Consiglio comunale, sentita la Conferenza dei Capigruppo, può assegnare alla Commissione in sede redigente l'elaborazione di un regolamento o di un atto amministrativo generale, oppure l'esame di una o più proposte di regolamento o di atto amministrativo, con discussione e approvazione in Commissione dei singoli articoli, restando riservata al Consiglio la votazione finale con le sole dichiarazioni di voto.

Su richiesta del Presidente della Commissione, il Presidente del Consiglio comunale può invitare il Consiglio ad esprimersi in merito ad opzioni generali o orientamenti di massima cui i lavori della Commissione devono attenersi.

Al termine dell'esame la Commissione approva il testo della proposta e lo trasmette al Presidente del Consiglio comunale, che ne cura la comunicazione al Consiglio. Entro i successivi dieci (10) giorni i Consiglieri possono far pervenire alla Commissione le proposte di emendamento. Esse vengono discusse dalla Commissione, che ne dà conto nella relazione introduttiva.

L'esame in Commissione si chiude con la comunicazione al Presidente del Consiglio comunale del testo definitivo della proposta, corredato dalla relazione introduttiva e dall'indicazione del Consigliere incaricato di svolgere la relazione in Consiglio.

Prima della votazione finale in Consiglio, un terzo dei Consiglieri può proporre che si proceda alla discussione e alla votazione dei singoli articoli. Se la proposta è approvata con la maggioranza assoluta del Consiglio, il Presidente sospende il punto dell'ordine del giorno e fissa il termine entro il quale gli emendamenti devono essere presentati.

Non è ammessa la presentazione di relazioni di minoranza né di testi tra di loro alternativi.

Art. 21
(Commissione in sede consultiva)

Il Presidente del Consiglio comunale può chiedere alla Commissione permanente di esprimere pareri quando lo prevedano le leggi, lo Statuto o i regolamenti, oppure negli altri casi in cui lo ritenga opportuno.

Se detti termini trascorrono senza che la Commissione faccia conoscere il proprio parere, il Presidente del Consiglio iscrive l'argomento all'ordine del giorno del Consiglio con l'indicazione del mancato parere.

Il parere è espresso per iscritto. In casi d'urgenza il parere può essere comunicato mediante intervento del Presidente della Commissione o da un componente da lui delegato.

Gli atti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio comunale con l'espressione di parere della Commissione competente contengono l'annotazione del parere medesimo. In caso di mancata espressione del parere nei termini previsti o stabiliti ai sensi del presente regolamento, di ciò è dato atto nell'annotazione. Le Commissioni, tuttavia, possono esprimere validamente, in casi

eccezionali e straordinari, il proprio parere fino al momento dell'apertura della seduta in cui è prevista la discussione consiliare dell'atto.

Il Presidente del Consiglio comunale può disporre che su un affare assegnato in via principale ad una Commissione sia espresso in via secondaria il parere di un'altra Commissione, per gli aspetti che rientrano nella competenza di questa. La Commissione di cui sia richiesto il parere in via secondaria deve esprimerlo entro dieci (10) giorni dalla data di assegnazione.

Art. 22 (Pareri urgenti)

In casi motivati di particolare urgenza, il Sindaco può chiedere al Presidente del Consiglio comunale che il parere della Commissione sia reso in termini abbreviati. In nessun caso il termine può essere inferiore a novantasei (96) ore.

Art. 23 (Indagini conoscitive)

Nelle materie di loro competenza le Commissioni possono disporre, previo consenso del Presidente, indagini conoscitive intese ad acquisire notizie, informazioni e documentazioni; il consenso del Presidente non è necessario quando l'indagine sia richiesta con mozione approvata a maggioranza assoluta dal Consiglio comunale.

Le Commissioni predispongono un dettagliato programma finanziario ed operativo dell'indagine da effettuare, che è sottoposto all'approvazione del Presidente. Nell'ambito del programma approvato, le Commissioni possono effettuare l'indagine con le modalità da esse stabilite e i contatti occorrenti vengono tenuti dal Presidente della Commissione.

Le sedute delle Commissioni dedicate allo svolgimento di indagini conoscitive possono svolgersi anche fuori della sede del Consiglio comunale.

Terminata l'indagine, la Commissione formula le proprie conclusioni ed approva un documento. Le minoranze possono chiedere che siano messi in votazione propri documenti che, in ogni caso, vanno allegati ai risultati dell'indagine. Le conclusioni e i documenti sono trasmessi al Presidente del Consiglio comunale che ne cura la distribuzione a tutti i Consiglieri comunali.

Le spese necessarie allo svolgimento dell'indagine sono a carico del capitolo di bilancio del Consiglio comunale.

Capo V – Delle Commissioni in Particolare

Art.24

(Commissione consiliare per gli Affari Istituzionali)

La Commissione consiliare permanente per gli Affari Istituzionali, se costituita, è formata dal Presidente del Consiglio comunale, e da cinque (5) componenti, di cui, tre(3)designati dai Gruppi della maggioranza e due (2)dai Gruppi di minoranza.

Tra i membri della commissione viene eletto un vice presidente.

Art. 25
(Commissione consiliare di controllo)

La Commissione consiliare di controllo, se costituita, è formata da cinque(5)componenti, di cui tre(3) designati dai Gruppi della maggioranza e due (2) dai Gruppi di minoranza.

La presidenza della commissione spetta alle minoranze.

La relazione annuale sulla propria attività è votata dalla Commissione a maggioranza assoluta. Ad essa possono essere allegate relazioni di minoranza.

Capo VI - Commissioni speciali e d'indagine

Art. 26
(Commissioni speciali)

Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di Commissioni speciali, per l'esame e la risoluzione di particolari questioni o problemi che non rientrino nelle competenze delle Commissioni di cui all'art. 8 . Alle Commissioni speciali possono essere chiamati a far parte anche componenti non appartenenti al Consiglio comunale.

Con la medesima delibera il Consiglio comunale:

designa il Presidente della Commissione speciale;

designa i componenti della Commissione;

indica i compiti della Commissione;

fissa il termine entro il quale la Commissione deve concludere i suoi lavori.

Se non diversamente previsto dall'atto istitutivo, la Commissione speciale, a conclusione dei suoi lavori, presenta al Consiglio comunale un'unica relazione generale in cui si dà conto di tutte le posizioni emerse nel corso dei lavori.

Art. 27
(Commissioni d'indagine)

Il Consiglio comunale può deliberare a maggioranza assoluta di costituire Commissioni d'indagine per accertare la regolarità e correttezza di determinate attività amministrative comunali.

La costituzione può essere proposta da un terzo dei Consiglieri comunali;

La Commissione d'indagine è composta secondo i criteri stabiliti per la Commissione consiliare di controllo.

Il Presidente della Commissione d'indagine, laddove non indicato nell'atto istitutivo, è eletto a maggioranza assoluta dalla Commissione tra i componenti di minoranza.

La delibera del Consiglio indica i compiti specifici demandati alla Commissione e le modalità di svolgimento di essi, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali. Le riunioni della Commissione d'indagine si svolgono a porte chiuse.

Al termine dei suoi lavori, la Commissione approva a maggioranza assoluta la relazione da presentare al Consiglio. Ad essa possono essere allegate relazioni di minoranza.

Capo VII - Norme comuni alle Commissioni consiliari

Art. 28

(Convocazione e ordine del giorno delle Commissioni)

Le Commissioni sono convocate dai rispettivi Presidenti con l'invio dell'ordine del giorno ai componenti presso il domicilio eletto. Della convocazione viene data preventiva comunicazione al Presidente del Consiglio comunale; l'ordine del giorno è comunicato al Sindaco.

Le proposte di deliberazione, nonché gli altri affari, che abbiano oggetti identici o siano strettamente connessi, sono posti congiuntamente all'ordine del giorno della Commissione competente, salvo che per alcuni di essi la Commissione abbia già esaurito la discussione.

Le Commissioni non possono riunirsi negli stessi giorni nei quali vi è la seduta del Consiglio comunale

Le Commissioni possono essere convocate per la discussione di determinati argomenti che rivestano carattere di urgenza, su richiesta del Presidente del Consiglio comunale anche su proposta del Sindaco, ovvero quando lo richiedano la metà dei componenti. In tali casi la convocazione deve avvenire entro sette (7) giorni dalla richiesta, trascorsi inutilmente i quali provvede alla convocazione il Presidente del Consiglio comunale.

Art. 29

(Processo verbale delle sedute delle Commissioni)

Delle sedute delle Commissioni viene redatto un sintetico processo verbale nel quale vengono riportati: giorno, ora e luogo della seduta, ordine del giorno, elenco dei presenti, argomenti trattati, atti istruiti, menzione dei Consiglieri che hanno preso la parola su di essi, oggetto ed esito delle votazioni. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario della commissione scelto tra i propri componenti. I Consiglieri, componenti la Commissione, possono richiedere con adeguata motivazione che il loro intervento sia riportato per intero nel verbale.

Art. 30

(Pubblicità delle sedute delle Commissioni)

Le sedute delle Commissioni sono pubbliche. L'accesso alla sala delle riunioni è disciplinato dal Presidente della Commissione. Le Commissioni possono deliberare a maggioranza di riunirsi in seduta segreta nei casi previsti dalla legge e quando, per l'oggetto della discussione, è necessario tutelare i diritti di riservatezza delle persone.

Il Presidente della commissione cura che si diffuso a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio un comunicato nel quale viene data notizia del dibattito e delle decisioni della commissione.

Alle sedute delle commissioni possono essere presenti, se il Presidente lo consente, funzionari comunali in grado di rispondere a quesiti che i commissari o gli Assessori ritengano di dover porre.

Alle sedute possono essere invitati consulenti o persone estranee all'amministrazione comunale che la Commissione abbia richiesto di ascoltare dandone previa comunicazione al Presidente del Consiglio comunale.

Art. 31 **(Interventi, consultazioni e iniziative pubbliche)**

In relazione agli affari di loro competenza, le Commissioni hanno il diritto di ottenere, ai sensi dello Statuto, l'intervento alle proprie riunioni dei dirigenti e funzionari del Comune, degli amministratori e dirigenti delle aziende e degli enti dipendenti, nonché dei rappresentanti del Comune all'interno di società.

Le Commissioni possono effettuare consultazioni di rappresentanti di enti pubblici, di comunità di cittadini, di organismi ed uffici pubblici e privati, di associazioni di categoria, di esperti e di personale dell'amministrazione comunale e delle aziende o degli enti dipendenti.

Le Commissioni, all'atto in cui ricevono l'affare ad esse assegnato, valutano se la consultazione sia obbligatoria in base allo Statuto alle norme regolamentari, o comunque opportuna.

La decisione di effettuare la consultazione è comunicata al Presidente del Consiglio comunale.

Spetta alle Commissioni decidere sui soggetti da consultare nonché sulle modalità della consultazione.

Gli inviti per le consultazioni, ed ogni altra comunicazione a soggetti esterni al Comune, sono diramati in ogni caso congiuntamente dal Presidente del Consiglio comunale e dal Presidente della Commissione competente. Le consultazioni che si svolgono fuori della sede del Consiglio comunale sono decise d'intesa con il Presidente del Consiglio comunale.

L'effettuazione delle consultazioni non può determinare il mancato rispetto dei termini posti alla Commissione ai sensi del presente Regolamento.

Convegni, incontri e altre iniziative pubbliche possono essere promosse dai Presidenti delle Commissioni in accordo con i componenti delle stesse previa intesa con il Presidente del Consiglio comunale.

Art. 32 **(Partecipazione degli organi di governo ai lavori delle Commissioni)**

Il Sindaco può chiedere di essere sentito in relazione a un determinato punto dell'ordine del giorno. In questo caso la Commissione non può deliberare prima di aver sentito il Sindaco o il suo rappresentante.

Per l'esercizio dei poteri ad esse affidati, le Commissioni possono, nelle materie di rispettiva competenza, chiedere alla Giunta informazioni o chiarimenti sull'andamento dell'amministrazione comunale e su questioni connesse anche di carattere politico. Le Commissioni possono inoltre proporre al Presidente del Consiglio comunale di chiedere alla Giunta di riferire, anche per iscritto, in merito alla esecuzione di leggi e regolamenti o sull'attuazione di mozioni e deliberazioni approvate dal Consiglio comunale.

Le richieste delle Commissioni volte ad effettuare ispezioni, ad ottenere l'esibizione di atti e documenti, a convocare il personale sono rivolte alla Giunta attraverso il Presidente del Consiglio comunale. Questo sovrintende al coordinamento delle iniziative delle Commissioni e ne garantisce l'attuazione.

Art. 33

(Discussione e votazione nelle Commissioni)

Salvo che sia diversamente previsto dal presente regolamento, per le discussioni nelle Commissioni si osservano le disposizioni previste per la discussione e la votazione in Consiglio.

Le Commissioni votano di regola per alzata di mano.

Nel corso della discussione in Commissione non possono essere decise questioni pregiudiziali o sospensive; se vengono poste, di esse si dà conto nella decisione o nella relazione.

Le Commissioni possono adottare risoluzioni connesse con l'affare sul quale debbono riferire e tali risoluzioni sono trasmesse al Consiglio comunale insieme con la relazione.

Nello svolgimento dei procedimenti di consultazione e di indagine conoscitiva, le Commissioni, nelle sedute alle quali partecipano i soggetti consultati o che forniscono gli elementi conoscitivi, non possono effettuare dibattiti relativi alle conclusioni della consultazione o della indagine. Il Presidente della Commissione assicura il rispetto della suddetta prescrizione.

TITOLO III CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 34

(Diritto di iniziativa su atti deliberativi)

I Consiglieri hanno diritto di iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazione.

Art.35

(Diritto di informazione e di accesso)

L'accesso ai documenti e agli atti degli organi del Comune avviene informalmente con richiesta rivolta al responsabile dell'ufficio che detiene il documento originale.

I Consiglieri hanno altresì diritto di ottenere dalle aziende speciali, dai consorzi e dagli altri enti dipendenti dal Comune, nonché dalle società in cui il Comune abbia partecipazioni azionarie, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'esercizio del mandato consiliare. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31 comma 5 della legge 142/90, i Consiglieri possono accedere agli uffici del Comune; possono chiedere, tramite il Presidente del Consiglio comunale, di accedere agli uffici degli enti di cui al comma 2.

Qualora l'accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti comporti oneri particolarmente gravosi per gli uffici, il Sindaco può chiedere al Presidente del Consiglio comunale di definire d'intesa tempi e modalità di esercizio.

Contestualmente all'affissione all'albo la Giunta è tenuta a trasmettere i testi delle deliberazioni ai
Capigruppo consiliari;

Art. 36 (Interrogazioni e interpellanze)

Il Consigliere ha facoltà di rivolgere al Sindaco interrogazioni e interpellanze.

L'interrogazione consiste nella domanda rivolta per iscritto al Sindaco per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato relativo al comportamento degli uffici e dei servizi.

L'interpellanza consiste nella domanda rivolta per iscritto al Sindaco per conoscere i motivi o gli intendimenti della sua condotta in relazione a questioni determinate.

Il Sindaco risponde alle interrogazioni e alle interpellanze per iscritto, entro trenta (30) giorni dalla comunicazione della domanda.

Il Sindaco può chiedere al Presidente del Consiglio comunale di rispondere oralmente in Consiglio, anche riunendo in un'unica risposta più interrogazioni e interpellanze. L'argomento dell'interrogazione o dell'interpellanza è iscritto nell'ordine del giorno nella sezione dedicata alle comunicazioni del Sindaco. Il Sindaco dà risposta in aula, anche nei seguenti casi:

a) su richiesta sottoscritta da un quarto dei Consiglieri comunali, indirizzata al Presidente del Consiglio comunale;

b) su richiesta del Consigliere richiedente, quando siano trascorsi inutilmente i termini di cui al precedente comma 4.

In questi casi, l'iscrizione dell'argomento nell'ordine del giorno deve essere comunicata al Sindaco almeno cinque giorni prima della seduta.

Art. 37 (Mozioni e risoluzioni)

Il Consigliere ha facoltà di promuovere la deliberazione del Consiglio attraverso la presentazione di mozioni e risoluzioni.

Con la mozione si propone al Consiglio di deliberare su un atto di indirizzo politico-amministrativo che impegna il Sindaco e riguarda l'amministrazione comunale. Essa, non può essere discussa e votata prima che sia stata, se costituita, esaminata dalla competente Commissione consiliare.

Con la risoluzione uno o più Consiglieri, a conclusione della trattazione di un punto dell'ordine del giorno, propone al Consiglio, o alla Commissione di cui è componente, di esprimere orientamenti o valutazioni politiche su questioni generali che non hanno per oggetto l'amministrazione comunale.

Quando la mozione o la risoluzione approvata dal Consiglio comunale preveda il raggiungimento di determinati obiettivi da parte degli organi di governo del Comune, il Presidente del Consiglio comunale provvede a trasmetterle al Sindaco affinché ne curi l'attuazione. Le mozioni approvate dal Consiglio comunale sono altresì trasmesse dal Presidente del Consiglio comunale agli enti dipendenti dal Comune o a cui il Comune partecipa, qualora esse trattino di questi.

Art. 38 (Doveri dei Consiglieri)

I Consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio comunale e ai lavori delle Commissioni di cui sono componenti.

Nello svolgimento delle sedute del Consiglio e delle Commissioni, i Consiglieri collaborano con i rispettivi Presidenti per l'ordinato svolgimento dei lavori, ed evitano scrupolosamente ogni comportamento che possa ledere o limitare l'esercizio dei diritti degli altri Consiglieri.

Art. 39
(Astensione obbligatoria)

Il Sindaco e i Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie, verso i corpi cui appartengono, con gli stabilimenti dai medesimi amministrati, o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza; come pure quando si tratta di interesse proprio, o di interesse, liti o contabilità dei loro congiunti od affini sino al quarto grado civile, o di conferire impieghi ai medesimi. In tali casi devono abbandonare l'aula prima dell'inizio della discussione e rientrarvi dopo la proclamazione dell'esito della votazione.

TITOLO IV
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
Capo I - Organizzazione dei lavori del Consiglio

Art. 40
(Convocazione del Consiglio comunale)

Il Consiglio è normalmente convocato in adunanza ordinaria. E' convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti e indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza. Quando ne facciano richiesta i soggetti che ne hanno facoltà in base alla legge e al vigente Statuto Comunale il Presidente convoca il Consiglio entro venti (20) giorni dalla presentazione della richiesta stessa.

La convocazione del Consiglio comunale è fatta dal Presidente tramite avviso scritto comunicato a tutti i Consiglieri e al Sindaco secondo i termini e le modalità di cui all'art. 19 del vigente Statuto Comunale. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere partecipa all'adunanza.

Nei casi d'urgenza, l'avviso deve essere comunicato almeno ventiquattro (24) ore prima della seduta. In tal caso qualora la maggioranza dei Consiglieri lo richieda, l'esame di uno o più argomenti oggetto della adunanza è differito alla seduta successiva, purché il rinvio non determini scadenza di termini perentori.

L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora, della sede dell'adunanza; dell'avviso di convocazione fa parte integrante l'ordine del giorno della seduta.

Nell'avviso deve essere precisato se l'adunanza si tiene in prima o seconda convocazione; L'adunanza in seconda convocazione può essere disposta dal Presidente qualora si tratti di convocare il Consiglio per svolgere l'ordine del giorno di una adunanza andata deserta. L'adunanza in seconda convocazione deve avere luogo in un giorno diverso da quella in prima convocazione.

Art. 41
(Ordine del giorno)

L'ordine del giorno contiene l'elenco degli argomenti da trattare nella seduta con l'eventuale indicazione dei termini di tempo che si prevede di dedicare a ciascun argomento.

1. L'ordine del giorno deve essere articolato nelle seguenti sezioni:

- I. approvazione dei verbali della seduta precedente
- II. comunicazioni del Presidente
- III. argomenti su cui il Sindaco intende svolgere comunicazioni o su cui è chiamato a rispondere
- IV. argomenti su cui il Consiglio è chiamato a deliberare

Gli argomenti di cui al punto III del comma precedente sono proposti dal Sindaco o proposti dal Presidente del Consiglio comunale.

Capo II - Organizzazione delle sedute

Art. 42

(Organizzazione materiale delle sedute)

Il Consiglio comunale si riunisce normalmente nel Palazzo Municipale. Presso il banco della Presidenza, hanno posto il Segretario Comunale gli altri funzionari autorizzati dal Presidente.

La parte dell'aula destinata al pubblico deve essere separata da quella del Consiglio, in modo che durante le sedute nessuna persona estranea possa entrare nella parte riservata al Consiglio. Il Presidente del Consiglio comunale provvede a dettare disposizioni generali per l'accesso del pubblico alle sedute del Consiglio.

Il Consiglio può riunirsi in via straordinaria e eccezionale fuori della propria sede per decisione del Presidente o quando lo deliberi la maggioranza dei Consiglieri assegnati.

Art. 43

(Deposito degli atti)

Tutti gli atti relativi agli atti normativi o amministrativi iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso l'Ufficio Affari Generali almeno **quattro** (4) giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno **due** (2) giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno (12) **dodici ore** prima nel caso di eccezionale urgenza, corredati dai documenti istruttori.

Art. 44

(Numero legale delle sedute e delle votazioni)

La seduta è dichiarata aperta quando è presente almeno la metà dei Consiglieri. La verifica è effettuata tramite appello nominale. L'apertura della seduta è dichiarata dal Presidente del Consiglio.

Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non è presente almeno la metà dei Consiglieri assegnati. Nella seduta di seconda convocazione, che deve aver luogo in giorno diverso da quello in cui è convocata la prima, le deliberazioni sono valide se sono presenti almeno un terzo dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco. La verifica dei presenti è compiuta tramite appello nominale.

I Consiglieri che si astengono dal votare o votano astenuto si computano nel numero dei presenti ai fini della verifica del numero legale.

Art. 45
(Pubblicità delle sedute)

Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge.

Quando, per l'oggetto della discussione, si tratta di tutelare i diritti di riservatezza delle persone, il Consiglio può deliberare senza discussione, su richiesta motivata del Presidente, del Sindaco o di un Consigliere, di riunirsi in seduta segreta.

Art. 46
(Processo verbale)

Di ogni seduta si redige il processo verbale, che deve contenere soltanto gli atti e le deliberazioni, nonché, per le discussioni, l'oggetto e i nomi di coloro che vi hanno partecipato eventualmente il resoconto succinto dell'intervento e delle dichiarazioni di voto ovvero la trascrizione integrale della registrazione magnetica. I verbali delle sedute precedenti vengono depositati a disposizione dei Consiglieri almeno quarantotto (48) ore prima dell'adunanza in cui saranno sottoposti ad approvazione.

Il processo verbale di una precedente seduta si intende approvato se non vi sono osservazioni o proposte di rettifica prima dello svolgimento dell'ordine del giorno. Le osservazioni e le proposte di rettifica devono pervenire entro detto termine per iscritto al Presidente del Consiglio comunale. In relazione alla natura e alla complessità delle osservazioni e delle richieste di rettifica, il Presidente del Consiglio comunale accoglie le osservazioni e le proposte di rettifica e le presenta nella stessa seduta al Consiglio comunale per l'approvazione, ovvero sottopone le osservazioni e le proposte al voto del Consiglio;

rinvia l'approvazione del verbale alla seduta successiva.

Qualora, sulla base delle osservazioni e delle proposte di rettifica si proceda a votazione sui verbali, questa ha luogo senza discussione.

Ogni proposta di rettifica sottoposta a votazione è inserita a verbale nella seduta in corso. Il Segretario Comunale cura che sia eseguita apposita annotazione nell'originale del verbale rettificato.

Il processo verbale è curato dal Segretario del Comune e, una volta approvato, è sottoscritto dallo stesso e dal Presidente del Consiglio comunale.

Art. 47
(Resoconto)

Di ogni seduta del Consiglio è effettuata una registrazione magnetica oppure analogica o digitale, che viene trascritta integralmente.

La trascrizione integrale di cui al precedente comma costituisce il resoconto della seduta. Le trascrizioni sono conservate, unitamente alle relative registrazioni, dall'Ufficio Affari Generali.

Il Presidente del Consiglio comunale può provvedere alla pubblicazione integrale o alla diffusione del dibattito delle sedute consiliari o di parti di esse.

I Consiglieri comunali possono richiedere al Presidente del Consiglio di ottenere in tempi urgenti e per casi particolari la trascrizione integrale o parziale di sedute del Consiglio comunale.

Art. 48
(Ordine durante le sedute e sanzioni disciplinari)

Il Presidente del Consiglio comunale provvede al mantenimento dell'ordine durante le sedute.

Quando un Consigliere turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama all'ordine e può disporre l'iscrizione del richiamo nel processo verbale. Il Consigliere richiamato può dare spiegazioni alla fine della seduta; in seguito a tali spiegazioni il Presidente del Consiglio comunale può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.

Qualora il Consigliere richiamato persista nel suo comportamento, ovvero, anche indipendentemente da precedenti richiami, ricorra ad oltraggi o a vie di fatto o faccia appello alla violenza o compia atti di particolare gravità, il Presidente pronuncia nei suoi confronti la censura e può disporre l'esclusione dall'aula per il resto della seduta, salva in ogni caso la possibilità del Consigliere di partecipare alle votazioni. Se il Consigliere si rifiuta di ottemperare all'invito di lasciare l'aula, il Presidente sospende la seduta e dà le istruzioni necessarie perché i suoi ordini siano eseguiti. Anche la censura può essere revocata udite le spiegazioni del Consigliere censurato.

Nei casi previsti dal comma 3 e anche in altri casi di particolare gravità che avvengano all'interno della sede del Consiglio comunale, anche al di fuori dell'aula, il Presidente può proporre al Consiglio di deliberare, nei confronti del Consigliere al quale è stata inflitta la censura, l'interdizione di partecipare alle discussioni del Consiglio comunale per un periodo non superiore a tre (3) giorni di seduta, salva in ogni caso la possibilità di partecipare alle votazioni. Il Consigliere può fornire ulteriori spiegazioni all'Ufficio di Presidenza. Sulla proposta di deliberazione del Presidente possono parlare, per non più di cinque (5) minuti, un Consigliere a favore e uno contro.

Art. 49
(Disordini in aula)

Quando sorgano disordini nell'aula e riescano vani i richiami del Presidente, questi abbandona il seggio e la seduta è sospesa fino a quando il Presidente non riprende il suo posto. Se, ripresa la seduta, i disordini proseguono il Presidente può nuovamente sospenderla a tempo determinato ovvero toglierla. In questo caso il Presidente dispone la riconvocazione della seduta.

Art.50
(Comportamento del pubblico)

Il pubblico ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio comunale deve tenere un comportamento corretto astenendosi da ogni manifestazione che, mediante parole, gesti, scritti o altro, si riferisca alle opinioni espresse dai Consiglieri o alle decisioni adottate dal Consiglio. Non possono in ogni caso essere esibiti cartelli, striscioni o altri messaggi che possano in alcun modo distogliere il Consiglio dallo svolgimento dei propri compiti.

Il Presidente del Consiglio comunale può ordinare l'immediata espulsione di chi non ottempera alle disposizioni del comma 1. Qualora il comportamento del pubblico ostacoli il proseguimento della seduta, il Presidente può disporre che la medesima prosegua a porte chiuse.

La forza pubblica non può entrare in aula se non autorizzata dal Presidente ed interviene solo su sua richiesta.

Capo III - Svolgimento delle sedute

Art. 51
(Ripartizione del tempo assegnato ai singoli argomenti)

In relazione ad argomenti particolarmente complessi, il tempo eventualmente assegnato per la sua trattazione, detratto il tempo spettante ai relatori e al Sindaco, è ripartito dal Presidente del Consiglio comunale, sentiti i Capigruppo, tra i Gruppi consiliari in relazione alla loro consistenza.

Se nel tempo predeterminato, e salva l'ipotesi di cui all'articolo successivo, non si è conclusa la discussione e la votazione degli emendamenti alla deliberazione proposta, il Presidente rinvia l'argomento alla seduta successiva, che può essere convocata anche d'urgenza e dispone la convocazione della Conferenza dei Capigruppo, che dovrà comunque riunirsi prima di quella seduta consiliare. La Conferenza dei Capigruppo decide l'ordine di discussione degli emendamenti rimasti da trattare. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al Consiglio. Se anche nella seconda seduta del Consiglio non si esaurisce la discussione e la votazione degli emendamenti entro il termine prefissato, il Presidente ne interrompe la discussione e procede alla votazione finale, concedendo la parola solo per le dichiarazioni di voto.

Art. 52

(Variazione dell'ordine dei lavori e della durata delle sedute)

L'inversione della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta o il mutamento della durata prevista per la trattazione dei singoli argomenti sono decisi dal Presidente con il consenso dei Capigruppo.

Per discutere o votare argomenti che rivestono il carattere di urgenza e che non siano all'ordine del giorno, **con esclusione dei provvedimenti amministrativi**, è necessario il consenso espresso da tutti i Capigruppo all'inizio della seduta.

Art. 53

(Ordine dei lavori: approvazione dei verbali e comunicazioni del Presidente)

Nel rispetto dell'ordine del giorno, la seduta si apre con l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti. Se, nella necessità di votare sul punto, manca il numero legale per deliberare, il Presidente posticipa l'approvazione.

Successivamente il Presidente procede alle comunicazioni con cui porta a conoscenza del Consiglio comunale i messaggi e le informazioni che lo riguardano. Sulle comunicazioni non si apre il dibattito, ma possono essere avanzate solo richieste di chiarimento.

Art. 54

(Ordine dei lavori: comunicazioni del Sindaco e question time)

In ogni seduta l'ordine del giorno, riserva un tempo determinato agli argomenti su cui il Sindaco intende svolgere comunicazioni o è chiamato a rispondere. Per ogni argomento, la comunicazione del Sindaco o suo delegato è seguita dalla replica dell'eventuale interrogante o interpellante, che non può durare più di cinque minuti, e dalle richieste di precisazione da parte dei Consiglieri, che non possono parlare per più di due minuti ciascuno. Il Presidente dà la parola alternando, se necessario, i Consiglieri di minoranza e quelli di maggioranza. Le repliche del Sindaco ad ogni richiesta di precisazione non possono durare più di due (2) minuti.

Nei casi di urgenza, il Sindaco può richiedere al Presidente del Consiglio comunale di fare comunicazioni al Consiglio. In tal caso, il Presidente del Consiglio comunale rende noto al Consiglio la richiesta del Sindaco precisando l'oggetto della comunicazione. Sulle comunicazioni del Sindaco è consentito ad un oratore per ciascun Gruppo di intervenire nel merito e per non più di cinque minuti ciascuno.

Art. 55
(Dichiarazioni impreviste)

Il Presidente del Consiglio comunale ha facoltà di prendere la parola per dichiarazioni su fatti ed argomenti di particolare rilievo, non previsti al momento della convocazione e che non comportino deliberazioni o impegni di alcun genere. Il Presidente concede la parola, per non più di due minuti, sulle dichiarazioni proprie ai Consiglieri che ne facciano richiesta.

La stessa facoltà spetta a ciascun Consigliere comunale per non più di cinque (5) minuti purché ne faccia richiesta al Presidente del Consiglio comunale, indicando l'argomento, almeno un'ora prima dell'orario di convocazione del Consiglio. Il Presidente del Consiglio decide sull'ammissibilità della richiesta motivando l'eventuale rifiuto all'inizio della seduta.

Art. 56
(Norme generali sulla discussione)

La discussione sulle proposte di deliberazione è introdotta dalla relazione del Consigliere designato dalla Commissione se costituita o dal Sindaco e dalle eventuali relazioni di minoranza.

Dopo la relazione, il Presidente del Consiglio comunale apre la discussione concedendo la parola al Sindaco e agli Assessori che richiedano di parlare. In seguito dà la parola ai Consiglieri che la richiedano.

Il Presidente del Consiglio comunale, anche su richiesta del Sindaco, può invitare dirigenti o funzionari comunali a svolgere relazioni tecniche in Consiglio o a dare informazioni su argomenti all'ordine del giorno, ovvero può invitare consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'amministrazione a fornire illustrazioni e chiarimenti.

Qualora non vi siano richieste di intervento o al termine della discussione, il Presidente mette in votazione la proposta.

Art. 57
(Numero e durata degli interventi)

In assenza della predeterminazione del tempo per la trattazione di particolari argomenti complessi e quando non sovengano specifiche disposizioni del regolamento;

Il Sindaco, gli Assessori e ogni consigliere possono intervenire per una sola volta sull'oggetto in discussione e per non più di dieci (10) minuti, tranne che non sia diversamente richiesto al Presidente del Consiglio comunale per brevi precisazioni e chiarimenti;

il Sindaco, gli Assessori hanno facoltà di replicare per non più di cinque (5) minuti

il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri relatori hanno facoltà di replicare per non più di cinque (5) minuti;

Quando si tratti di argomenti di particolare importanza, la Conferenza dei Capigruppo può stabilire, all'unanimità, deroghe alla durata degli interventi.

Nel corso di una stessa discussione può essere concessa nuovamente la parola al Consigliere solo per una questione di carattere incidentale, per fatto personale o per dichiarazione di voto. Al Sindaco e ai componenti della Giunta può essere nuovamente concessa la parola per brevi precisazioni e chiarimenti che il Presidente del Consiglio comunale consideri utili allo svolgimento della discussione.

Il Consigliere che, nei termini sopra indicati, riassume oralmente un più ampio intervento scritto può chiedere che il testo integrale di tale intervento sia inserito agli atti e che ne sia fornita copia ad ogni Gruppo.

Art. 58
(Iscrizioni a parlare e ordine degli interventi)

I Consiglieri si iscrivono a parlare presso la Presidenza prima dell'inizio della discussione e comunque non oltre il termine fissato dal Presidente del Consiglio comunale .

Gli interventi sono svolti dagli oratori secondo l'ordine di iscrizione. Il Presidente, tuttavia, ha facoltà di alternare, nel concedere la parola, gli oratori appartenenti a Gruppi consiliari diversi.

Art. 59
(Richiami del Presidente)

Il Presidente esercita il potere di richiamo nel caso che non si rispetti il tempo assegnato per l'intervento e nel caso in cui non ci si attenga all'argomento.

Qualora un oratore ecceda la durata prevista o stabilita per gli interventi, il Presidente gli toglie la parola.

Art. 60
(Richiami al regolamento per l'ordine del giorno, l'ordine dei lavori o delle votazioni)

I richiami al regolamento per l'ordine del giorno oppure per la priorità di una discussione o votazione hanno precedenza sulla questione principale e ne fanno sospendere la discussione.

Sui richiami decide il Presidente. Il Presidente può richiedere il voto del Consiglio, dando la parola al proponente e a un oratore contro, per non più di due (2) minuti ciascuno; il Presidente ha tuttavia facoltà, valutata l'importanza della discussione, di raddoppiare il tempo a disposizione degli oratori o di dare la parola sul richiamo ad un oratore per ciascun Gruppo.

Art. 61
(Questione pregiudiziale e sospensiva)

La questione pregiudiziale, con cui si propone che un dato argomento non sia discusso per ragioni di legittimità, e la questione sospensiva, con cui si propone il rinvio della discussione o della deliberazione, possono essere proposte da un Consigliere, con richiesta scritta, prima che abbia inizio la discussione. Il Presidente ha tuttavia facoltà di ammetterle anche nel corso della discussione qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito.

Entrambe le questioni hanno carattere incidentale e la discussione non può cominciare o proseguire prima che il Consiglio si sia pronunciato su di esse. Su tali questioni, introdotte dal proponente per non più di tre (3) minuti, può parlare soltanto un oratore per Gruppo e per non più di tre (3) minuti ciascuno.

In caso di concorso di più pregiudiziali, il Presidente del Consiglio comunale dà lettura delle richieste eventualmente pervenute e ne dispone l'immediata diffusione in copia per ciascun Consigliere, sospendendo brevemente la seduta. Il Consiglio procede comunque ad un'unica discussione con le modalità di cui al comma 2 e quindi a separate votazioni; il Presidente per

l'introduzione sulla questione ha facoltà di concedere la parola, tra i vari proponenti, ad un Consigliere di minoranza e ad uno di maggioranza, sulla base delle indicazioni dei vari proponenti.

In caso di concorso di più sospensive, si procede ai sensi del comma 3, salvo che per la votazione, che ha luogo con voto unico sulla sospensiva. Se la sospensiva è approvata, la questione è rinviata. Il Presidente del Consiglio comunale assume le decisioni conseguenti, rinviando se del caso l'esame dell'affare alla Commissione competente se istituita o all'ufficio comunale competente.

Art. 62 **(Fatto personale)**

Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o sentirsi attribuire fatti non veri o opinioni diverse da quelle espresse.

Per fatto personale può essere concessa la parola anche ai componenti della Giunta.

Chi chiede la parola per fatto personale deve indicarlo. Se il Presidente del Consiglio comunale ritiene fondata la richiesta, concede la parola al richiedente a conclusione del dibattito che vi ha dato luogo.

Art. 63 **(Emendamenti: presentazione)**

Gli emendamenti possono essere soppressivi, aggiuntivi e sostitutivi, e possono essere proposti dal Sindaco, dai Consiglieri o dalla Commissione consiliare. Agli emendamenti aggiuntivi e sostitutivi possono proporsi sub-emendamenti.

La presentazione degli emendamenti si effettua in forma scritta presso il Protocollo Generale dell'Ente almeno quarantotto (48) ore prima della seduta. I sub-emendamenti vengono presentati per iscritto in aula.

Nel corso della seduta è ammessa la presentazione di ulteriori emendamenti soltanto se sottoscritti da almeno un quinto dei Consiglieri e si riferiscano ad altri emendamenti presentati o siano conseguenza di emendamenti già approvati dal Consiglio. Il Presidente del Consiglio comunale, quando lo ritenga opportuno, può tuttavia consentire la presentazione di emendamenti fuori dai casi anzidetti.

Il Presidente del Consiglio comunale, quando ritiene che l'emendamento o il sub-emendamento abbia effetti sostanziali, lo sottopone preventivamente al parere di regolarità tecnica del Servizio competente e, se necessario, al parere di regolarità contabile. Il Presidente informa il Consiglio del parere reso. In assenza del parere, il Presidente può disporre la sospensione della discussione.

Il Presidente, con decisione inappellabile, può:

- a)** dichiarare inammissibili gli emendamenti contrastanti con deliberazioni già adottate nella stessa seduta in cui sono discussi o con altri emendamenti o sub-emendamenti precedentemente approvati;
- b)** disporre che gli emendamenti meramente formali siano discussi in sede di coordinamento finale.

Art. 64 **(Emendamenti: discussione)**

Su tutti gli emendamenti presentati ad uno stesso articolo si svolge un'unica discussione. Quando il documento proposto non sia redatto in articoli, il Presidente del Consiglio comunale può dividerlo in sezioni omogenee per dare ordine alla discussione degli emendamenti.